



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 424 del 21/01/2025

Istituzione della giornata regionale del gioco libero all’aperto

Firmato da: Roberta Gaeta



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Misto*

Proposta di Legge “Istituzione della giornata regionale del gioco libero all’aperto”

Articolo 1

(Principi)

1 La Regione riconosce il valore della cultura ludica e promuove il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa senza discriminazioni di età, genere, religione, lingua, provenienza e condizione economica e sociale. Tale impegno è finalizzato a promuovere la formazione e l'integrazione sociale, a favorire lo sviluppo delle relazioni interpersonali, a migliorare gli stili di vita e a tutelare la salute.

Articolo 2

(Istituzione della Giornata Regionale del Gioco Libero all'Aperto)

1. La Regione istituisce la "Giornata del Gioco Libero all'Aperto", da celebrarsi la terza domenica del mese di maggio. La giornata è dedicata a sottolineare l'importanza della libertà di movimento e di gioco per i bambini, i quali, attraverso queste esperienze, possono esplorare relazioni e pensieri in modo autonomo, in base alla loro età, curiosità naturale e bisogni.

Articolo 3

(Celebrazioni della Giornata Regionale del Gioco Libero all'Aperto)

1. I Comuni della Regione Campania possono, nell'ambito della loro competenza e autonomia, promuovere iniziative per celebrare la Giornata del Gioco Libero all'Aperto, in linea con quanto stabilito nell'articolo 2.

2. Ogni anno, la Regione identifica e sostiene iniziative di comunicazione che promuovono le attività organizzate dai comuni della Campania in occasione della Giornata del Gioco Libero all'Aperto.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Misto*

Articolo 4

(Normativa Finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 30.000,00 euro per l'esercizio 2025 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e contestuale incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 1, Programma 1, Titolo 1, del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.

Articolo 5

(Entrata in Vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.